



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI QUARTO TRIMESTRE 2022

APPROFONDIMENTI SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE

Introduzione

Nel quarto trimestre del 2022, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 3 volte (12 ottobre, 13 e 21 dicembre) ed ha esaminato, complessivamente, 21 argomenti iscritti all'ordine del giorno che hanno riguardato 11 pareri, 5 intese, 3 informative e una delibera (oltre all'approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per il periodo gennaio - luglio 2023).

Gli argomenti trattati hanno riguardato tematiche di grande attualità.

In particolare, nella seduta del 12 ottobre 2022, sono state sancite le intese della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sui provvedimenti riguardanti gli aggiornamenti dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che si inseriscono nel solco degli investimenti del PNRR riguardanti gli enti territoriali che prevedono la transizione digitale.

Nel periodo in considerazione, per favorire la ripresa economica e sociale è stata, altresì, dedicata particolare attenzione al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali riguardante la parte del territorio nazionale distante dai centri di offerta dei servizi essenziali, le c.d. aree interne.

Rilevano, inoltre, le intese sancite nelle sedute del 12 ottobre e del 13 dicembre 2022 sui provvedimenti con i quali si è intervenuto sulle conseguenze economiche dovute alla particolare fase congiunturale internazionale connessa all'aumento dei costi energetici.

Interventi sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Nella seduta del 12 ottobre 2022 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sui decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 e 18 ottobre 2022 recanti, rispettivamente:

- *“Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- *“Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente per l’erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l’utilizzo dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile” (ANSC).*

I provvedimenti in argomento si inseriscono nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione finalizzato a favorire - attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici - il miglioramento dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione del rapporto tra PA e cittadini, in particolare, nel percorso di digitalizzazione della banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)¹, istituita dall’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), presso il Ministero dell’interno.

La realizzazione dell’ANPR rientra, tra l’altro, nell’ambito delle iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026, che sintetizza la strategia digitale e tecnologica nazionale, in linea con gli obiettivi indicati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 118 *final* del 9 marzo 2021 “Bussola Digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale”. Al riguardo si evidenzia che - a livello nazionale - sono stati previsti tempi più stringenti rispetto a quelli europei per il raggiungimento di tali obiettivi, il cui finanziamento è previsto, tra l’altro, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che individua nella transizione digitale e nell’investimento tecnologico uno dei suoi assi portanti.

Il citato articolo 62 del CAD al comma 6-bis - come sostituito dall’articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano assicurati l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2021, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021, sono state, quindi, disposte le “Modalità di erogazione da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici

¹ L’ANPR è un progetto del Ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche”.

Tutti i comuni italiani hanno portato a termine il percorso di adesione all’ANPR cosicché, ad oggi, i cittadini residenti nel Paese e quelli residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), possano accedere al servizio, tramite il sito www.anagrafenazionale.interno.it - disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it - ed ottenere, indipendentemente dal luogo di residenza, in modo autonomo e senza spese di bollo i certificati anagrafici indicati nel sito stesso.

Una volta che verrà completata l’adesione di tutti i comuni alle ultime implementazioni dell’ANPR, oggetto dei suddetti provvedimenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi che erogano pubblici servizi e i cittadini, potranno fruire, attraverso un’unica banca dati nazionale, anche dei servizi connessi all’iscrizione nelle liste elettorali e ai registri dello Stato Civile.

In particolare, con il primo provvedimento sono state disposte le modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all’iscrizione nelle suddette liste, in attuazione del comma 2-ter del citato articolo 62 del CAD.

L’ANPR, previa identificazione informatica, secondo le modalità di cui agli articoli 64 e 64-bis del CAD, mette a disposizione dell’Ufficiale elettorale i servizi per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali e -attraverso il sito web di ANPR -consente ai cittadini, ivi registrati:

- la consultazione, la verifica e l’eventuale richiesta di rettifica dei propri dati relativi all’iscrizione nelle suddette liste;

- la richiesta, con esclusivo riferimento alla propria posizione, della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo in modalità telematica, mediante l’emissione online di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato;

- la presentazione - se cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea residente in Italia - della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione di residenza, nonché della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell’interno dell’attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i “dati liste elettorali”.

Il secondo provvedimento estende, invece, le funzionalità dell’ANPR ai servizi che consentono gli adempimenti previsti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello Stato Civile, nonché di comunicazione degli atti stessi. Il servizio assicura,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

nell'ANSC contenuto nell'ANPR, l'acquisizione, la produzione, la registrazione e la conservazione - in formato digitale - di tutti i dati e atti previsti dall'ordinamento di Stato Civile riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili, la morte, secondo quanto stabilito dal CAD e dalle relative Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

L'iscrizione, la trascrizione e l'annotazione degli atti dello Stato Civile è effettuata dagli Ufficiali di Stato Civile, in modo completamente digitale, quando l'atto è nativo informatico, oppure mediante copia informatica di originale cartaceo, quando l'atto è formato, anche parzialmente, in modalità analogica. L'obbligo di conservazione dell'originale dei documenti così allegati è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici.

Il Ministero dell'interno, ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 62 del CAD mette così, a disposizione dei comuni, un servizio centralizzato di archiviazione e conservazione e acquisisce il ruolo di responsabile della conservazione nell'ambito dell'ANSC. Il comune rimane titolare dei documenti informatici e dei relativi metadati prodotti nell'espletamento delle funzioni dello Stato Civile.

A garanzia del processo, è previsto che gli atti siano resi imm modificabili una volta sottoscritti dall'Ufficiale di Stato Civile e registrati nell'ANSC e che l'univocità di ogni atto sia assicurata tramite l'assegnazione di una numerazione progressiva.

Tutte le comunicazioni tra Ufficiali di Stato Civile, nonché quelle verso gli Ufficiali di Anagrafe previste dall'ordinamento, sono altresì assicurate in modalità telematica da ANPR.

Tra i servizi resi al cittadino è prevista la possibilità - per gli iscritti nell'ANPR, previa identificazione tramite SPID, CIE, CNS- di accedere all'area riservata del suindicato sito web dell'ANPR e di richiedere il rilascio telematico dei certificati ivi indicati, mediante l'emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

I certificati sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 405 del 1990.

Analogamente a quanto previsto dal citato decreto ministeriale del 3 novembre 2021- al quale lo schema di decreto rinvia e sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere favorevole con provvedimento n. 367 del 14 ottobre 2021- il perimetro soggettivo del servizio è limitato ai certificati riguardanti il richiedente.

Tale previsione, come precisato con circolare del Ministero dell'interno n. 115/2022 recante "Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)", intende contemperare le esigenze di semplificazione per il cittadino con un'efficace attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

previsti dal Regolamento UE 2016/679, garantendo, in tal modo, i diritti e le libertà dei cittadini iscritti in anagrafe, in primis dei minori e degli altri soggetti vulnerabili.

I certificati anagrafici relativi a terzi, diversi da uno dei componenti della famiglia anagrafica del richiedente, potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di Anagrafe presso i comuni, ai sensi dell'articolo 33 del DPR 30 maggio 1989 n.223, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera t) del DPR 17 luglio 2015 n.126.

La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANSC è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonché al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza.

I comuni aderiscono all'ANSC entro diciotto mesi dalla data della comunicazione da parte del Ministero dell'interno della messa a disposizione del servizio in ambito nazionale. Le modalità di adesione saranno pubblicate sul sito www.anagrafenazionale.interno.it, in apposita sezione dedicata e fino alla data di adesione i comuni continuano ad operare nel rispetto della normativa vigente. L'Archivio, una volta informatizzato, sostituisce progressivamente i registri cartacei di Stato Civile tenuti presso i comuni.

Entrambi gli interventi sono finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)² ed è, altresì, previsto un supporto ai comuni, da finanziare con il Piano nazionale Complementare (PNC)³. A far data dal 1° gennaio 2025 i costi connessi alla gestione

² Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale la titolarità del sub-investimento 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR. In ragione della titolarità del Ministero dell'interno della banca dati di ANPR, in data 27 settembre 2021, è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per disciplinare le modalità di collaborazione al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati da ANPR. Nell'ambito delle attività previste dal citato Accordo è stato contemplato lo sviluppo dei servizi dello Stato Civile nonché l'implementazione della piattaforma e dei servizi di ANPR, che comporta, tra l'altro, la messa a disposizione degli Ufficiali di Stato Civile, dei servizi per la gestione degli eventi nascita, morte, cittadinanza matrimonio e unione civile, la realizzazione dell'archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile e del servizio centralizzato di conservazione sostitutiva. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 19.500.000,00. Sempre nell'ambito delle attività previste dal medesimo Accordo è stato, altresì, contemplato l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste. L'impegno complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 5.298.820,00.

³ Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede uno stanziamento di risorse finanziarie nell'ambito del fondo complementare al PNRR per rafforzare con ulteriori risorse e iniziative la misura MIC1 - investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", tra cui specifici contributi ai comuni di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR.

Risorse per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade delle aree interne

Nell'ambito del PNRR è dedicata grande attenzione alle aree interne – ovvero quella parte maggioritaria del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali - con la previsione di investimenti per 825 milioni di euro per potenziare servizi e infrastrutture sociali e realizzare farmacie rurali nei Comuni con meno di tremila abitanti, presenti in aree sprovviste dei servizi sanitari di prossimità⁴.

L'obiettivo dell'investimento è di combattere lo spopolamento, e il conseguente degrado, delle aree periferiche e promuovere iniziative per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e le filiere produttive locali, favorendo la ripresa economica e sociale delle aree interne, da Nord a Sud⁵.

Ulteriori finanziamenti sono stati previsti nell'ambito del c.d. Fondo complementare agli interventi del PNRR, istituito con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 10.

In particolare, il citato decreto-legge n. 59 del 2021, all'articolo 1, ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Nell'ambito del suddetto Piano nazionale è stata destinata alla Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, la somma complessiva di 300 milioni di euro per gli anni 2021-2026 (comma 2, lettera c), punto 12, dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021).

Le risorse sono destinate - al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne - al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

supporto sia alle operazioni di adesione ai nuovi servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC sia alle operazioni di integrazione dei servizi elettorali con la piattaforma centrale.

⁴ Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne"

⁵ <https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/strategia-nazionale-per-le-aree-interne.html>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

I criteri di riparto delle risorse sono individuati dal comma 2-quinquies del citato articolo 16.

Con decreto 13 ottobre 2021, n. 394, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 28 settembre 2021 - le risorse sono state ripartite tra le 72 aree interne sperimentali facenti parte della Strategia Nazionale delle Aree Interne vigente all'emanazione del decreto stesso⁷.

L'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto un incremento di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 delle predette risorse, da ripartire, ai sensi del successivo comma 419, con le modalità e secondo i criteri di cui citato articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027.

Nella seduta del 12 ottobre 2022, la Conferenza ha, pertanto, sancito intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto tra le aree interne del predetto incremento.

Con il provvedimento, la somma complessiva di 50 milioni di euro viene destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle 43 nuove aree interne individuate dalla strategia SNAI nell'ambito del ciclo di programmazione 2021 – 2027, le quali indicheranno un programma di interventi sulla rete stradale di accesso e collegamento, qualificabile come programma integrativo degli interventi già autorizzati per le prime 72 aree, al fine di migliorare la resilienza di tutte le aree interne attualmente individuate aumentandone gli standard di accesso e collegamento.

Le risorse sono ripartite sulla base dei predetti criteri, come esplicitati nella Nota metodologica.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne e devono essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche,

⁶ I criteri sono i seguenti:

- a) entità della popolazione residente;
- b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;
- c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
- d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b), complessivamente considerati.

⁷ Il processo di selezione delle aree, completato nel corso del 2017, ha interessato 72 aree, composte da 1.060 Comuni, da poco meno di 2 milioni abitanti (dato al 2020) e un territorio di circa 51mila kmq, pari ad un sesto del territorio nazionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

e possono riguardare strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime rappresentino l'unica via di comunicazione tra comuni contermini appartenenti all'area.

Al fine di assicurare l'accessibilità alle aree interne, qualora ritenuto necessario possono, altresì, essere interessati dagli interventi tratte di strade di collegamento tra le aree stesse ed i centri di riferimento e, quindi, per quota parte esterne al perimetro dell'area di riferimento.

Interventi in favore degli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

Anche nel quarto trimestre 2022, come nei precedenti secondo e terzo trimestre dell'anno, e, precisamente, nelle sedute del 12 ottobre e del 13 dicembre 2022 i lavori della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stati interessati dall'espressione di intese su provvedimenti concernenti schemi di decreto con i quali si è intervenuto sulle conseguenze economiche dovute alla particolare fase congiunturale internazionale connessa all'aumento dei costi energetici. Considerato l'ultimo rifinanziamento disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2022 recante: "*Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici*", il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati agli enti locali ammonta, per l'anno 2022, complessivamente a 1.170 milioni di euro, di cui:

- 990 milioni di euro destinati ai comuni;
- 180 milioni di euro destinati a città metropolitane e province.

L'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*", per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ha riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario, istituendo a tal fine un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Il suddetto fondo è da ripartirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.⁸

La suddetta dotazione iniziale del fondo è stata ripartita con decreto del 1° giugno 2022⁹, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa nella seduta dell'11 maggio 2022.

Con l'articolo 40, comma 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, è stato disposto che il citato contributo straordinario di cui al comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, è incrementato, per l'anno 2022, di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, e che al riparto del fondo fra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Con decreto interministeriale del 22 luglio 2022¹⁰, come da intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 6 luglio 2022, è stato ripartito il suddetto ulteriore incremento di 170 milioni di euro.

Il decreto ha adottato la medesima metodologia utilizzata per il riparto della dotazione iniziale del fondo (citato decreto del 1° giugno 2022).

⁸ Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'art. 28 della legge n. 289 del 2002, disciplinato dall'art. 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE risponde all'esigenza di: a) migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività; b) superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione. In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art.14, comma 4, della legge n. 196 del 2009. Il SIOPE rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

⁹ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1-giugno-2022>

¹⁰ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 21 giugno 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Il citato decreto del 22 luglio 2022 – per ogni anno e per ogni ente – ha proceduto a sommare la spesa risultante da SIOPE per i 5 codici gestionali sopra elencati; è stato quindi eliminato il valore massimo ed il valore minimo, e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste.

Per i comuni con dati valorizzati solo su tre anni, la base di riparto corrisponde al valore medio che rimane dopo aver eliminato l'importo minimo e massimo.

Per i comuni che presentano dati valorizzati solo su due anni, la base di riparto è pari al minore importo tra le due annualità presenti.

I comuni con una sola annualità valorizzata sono considerati alla stessa stregua dei comuni che non hanno alcun dato valorizzato nelle quattro annualità.

Per quanto riguarda le province l'assenza di dati annuali non valorizzati ha permesso di calcolare la base di riparto per ogni singolo ente eliminando il valore massimo ed il valore minimo e la media è stata effettuata prendendo a riferimento la spesa delle due annualità rimaste.

Ottenuta, in tal modo, la base di riparto per ogni ente si è proceduto a calcolare il valore medio pro capite della spesa SIOPE relativa ai codici gestionali oggetto di analisi, per fascia demografica e zona geografica, al fine di tenere conto non solo della numerosità della popolazione di riferimento ma anche della diversa collocazione territoriale.

Successivamente, con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante: “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*” (cd. Decreto “Aiuti-bis”), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, all'articolo 16, comma 1, è stato disposto un ulteriore incremento del suddetto contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dal citato comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, per un complessivo importo di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 350 in favore dei comuni e 50 in favore di città metropolitane e province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 15 settembre 2022, ha esaminato ed espresso l'intesa – ai sensi citato comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022 – sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo alla ripartizione del suddetto ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Con decreto interministeriale del 27 settembre 2022¹¹, come da intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 15 settembre 2022, è stato ripartito il suddetto ulteriore incremento di 400 milioni di euro.

Per il riparto dell'ulteriore incremento del fondo è stata seguita la medesima metodologia adottata per i riparti di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 1° giugno e del 22 luglio 2022.

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 31 agosto 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Successivamente, con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* (cd. Decreto “Aiuti-ter”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 5, comma 1, è stato disposto un ulteriore incremento del suddetto contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dal citato comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, per un complessivo importo di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 160 milioni di euro in favore dei comuni e 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari

¹¹ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-27-settembre-2022>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha esaminato ed espresso l'intesa – ai sensi citato comma 1 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 144 del 2022 – sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo alla ripartizione del suddetto ulteriore incremento di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Con decreto interministeriale del 6 dicembre 2022¹², come da intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 ottobre 2022, è stato ripartito il suddetto ulteriore incremento di 200 milioni di euro.

Per il riparto dell'ulteriore incremento del fondo è stata seguita la medesima metodologia adottata per i riparti di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 1° giugno, del 22 luglio e del 27 settembre 2022.

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 4 ottobre 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

- 1.03.02.05.004 - Energia elettrica
- 1.03.02.05.006 - Gas
- 1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
- 1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
- 1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas

Successivamente, con il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante: *“Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”*, all'articolo 2, comma 1, è stato disposto un ulteriore incremento del suddetto contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dal citato comma 2, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 17 del 2022, per un complessivo importo di 150 milioni di euro, per l'anno 2022, di cui 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari

¹² <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-6-dicembre-2022>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 13 dicembre 2022, ha esaminato ed espresso l'intesa – ai sensi citato comma 1 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 179 del 2022 – sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativo alla ripartizione del suddetto ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l'anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Per il riparto dell'ulteriore incremento del fondo è stata seguita la medesima metodologia adottata per i riparti di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 1° giugno, del 22 luglio, del 27 settembre 2022 e del 6 dicembre 2022.

Sono stati, pertanto, utilizzati i dati risultanti dal SIOPE in riferimento alle annualità 2018 – 2019 – 2020 e 2021, aggiornati alla data del 23 novembre 2022, con riguardo ai seguenti codici gestionali per ognuna delle annualità interessate:

1.03.02.05.004 - Energia elettrica

1.03.02.05.006 - Gas

1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1.03.02.15.014 - Contratti di servizio per la distribuzione del gas



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

